

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 38 del 10.07.2001

N.B. LA scritta in corsivo di pagina 3 riguarda le integrazioni richieste e accettate dai componenti la commissione.

REGOLAMENTO I.S.E.E.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono l'accesso agevolato alle prestazioni o ai servizi comunali non destinati alla generalità dei soggetti, così come previsto dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, e dei regolamenti attuativi dello stesso e **D.L. 3 maggio 2000 n. 130**.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi comunali per i quali sono richieste agevolazioni da parte dei cittadini ed in particolare per i servizi **a domanda individuale previsti nel regolamento "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari" di cui all'Area 2** ed in ogni caso a tutte le politiche sociali che la Giunta intende sottoporvi in **proseguo di tempo**.

ART. 2 -DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE E INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

- Al fine della determinazione del nucleo familiare di riferimento, vale quanto determinato dalla Legge.
- L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi come indicato nella parte I, della tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificata dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 secondo le modalità di cui al seguente art. 4. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come definiti nella parte seconda della tabella I del suddetto D.Lgs. di cui al seguente art. 4.
- L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica di cui sopra (reddito + 20% patrimonio) e il parametro desunto della scala di equivalenza (art. 6 del presente Regolamento) in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.

ART. 3 - MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo lordo ai fini I.R.Pe.F. quali risulta dall'ultima dichiarazione presentata (a titolo esemplificativo Unico: Rigo RN1 – 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari, fatta eccezione per i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
Salva diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
 - b) il reddito **patrimoniale** da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze, relativa all'anno di riferimento.

Il reddito finanziario deriva da:

- azioni;
- fondi di investimento;
- titoli di stato;
- obbligazioni;
- certificati di deposito e credito;
- partecipazioni societarie;
- patrimonio netto imprese individuali;
- depositi e conti correnti bancari o postali;
- masse patrimoniali in gestione;
- altri strumenti o rapporti finanziari;
- contratti d'assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione.

2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

ART. 4 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO E DEFINIZIONE DEL COEFFICIENTE

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il valore dei fabbricati, compresa la prima casa, e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendente dal periodo di possesso di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni in proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite di L. 100.000.000.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99, art. 3, commi 2, 3, 4 e approssimato per difetto alle decine di milioni.

Dal valore del patrimonio mobiliare come sopra definito, fino a concorrenza, si applica una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

2. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 0,20

ART. 5 - CRITERI SELETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. Ai fini della definizione dell'I.S.E.E. vengono stabiliti criteri selettivi nell'ambito della disciplina di ogni singolo servizio.
2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

3. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

DEFINIZIONE	PARAMETRO
Per ogni ulteriore componente	+ 0.35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	+ 0.20
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 o di invalidità superiore al 66%, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per il servizio appartenenti alle categorie da 1 a 5	+ 0.50
Per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgano attività di lavoro o di impresa	+ 0.20

ART. 6 - NORME DI RINVIO

Per quanto concerne la modalità di erogazione della prestazione agevolata riferita ai singoli servizi si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari" di cui all'Area 2 .

ART. 7 - MODALITA' OPERATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica, come da modello ministeriale, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.
4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati. *In caso di situazioni particolari (disoccupazione, separazione, vedovanza) debitamente documentate verrà considerato il reddito del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.*
5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

ART. 8 - COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Il controllo sulle autocertificazioni presentate verrà effettuato anche tramite l'INPS in base a quanto disposto da D.P.R. 403/ 98 e a quanto previsto dai Regolamenti o Direttive attuative predisposti dal Comune.
3. **I controlli che l'Amministrazione attuerà saranno a campione e verranno svolti entro 30 gg. dalla data di esibizione della domanda. Le verifiche relative ai dati verranno svolte utilizzando il parametro aritmetico del 10% sul totale complessivo delle domande presentate. Sarà premura dei responsabili dei servizi e degli uffici interessati rendere pubblico l'esito dei controlli nel rispetto della L. 675/96 mediante l'affissione all'Albo Pretorio.
Nel caso di dichiarazioni mendaci il Responsabile del servizio dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi di legge.**
4. In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite si provvede a sospendere la prestazione e alla riscossione coattiva delle somme dovute. La riammissione al godimento di prestazioni agevolate è possibile solo dopo aver corrisposto al Comune le somme dovute a sulla base della valutazione del servizio socio comunale di indispensabilità della prestazione.
5. L'INPS utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.